

## Automobilistiche dal 1° Gennaio 2015

### TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10

- In Lombardia, dal 2015, anche le autovetture e i motocicli di età compresa tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica, con le tariffe sotto indicate.
- Le autovetture e i motocicli di età uguale o superiore a 30 anni, non utilizzati ad uso professionale, pagano la tassa di circolazione nella misura fissa, rispettivamente, di 30 e 20 euro.
- Fanno eccezione tutti i veicoli iscritti nei Registri Storici, per i quali è prevista l'esenzione da ogni tipo di pagamento, indipendentemente dalla loro età.

CLASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
AUTOVEETURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006	FINO 100 KW (per ogni KW)	OLTRE 100 KW (per ogni KW)
EURO 0	€ 3,00	€ 4,50
EURO 1 (fino a 100 KW)	€ 2,90	€ 4,35
EURO 2 (fino a 100 KW)	€ 2,80	€ 4,20
EURO 3 (fino a 100 KW)	€ 2,70	€ 4,05
EURO 4-5-6 (fino a 100 KW)	€ 2,58	€ 3,87
AUTOBUS	€ 2,94 (per ogni KW)	
AUTOVEICOLI SPECIALI, escluso autocaravan	€ 0,43 (per ogni KW)	
RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 t.	Tassa fissa € 25,00	
AUTOCARAVAN	€ 1,00 (per ogni KW)	
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW (tassa fissa)	OLTRE 11 KW (per ogni KW)
EURO 0	€ 26,00	€ 26,00 + € 1,70 (per ogni KW)
EURO 1	€ 23,00	€ 23,00 + € 1,30 (per ogni KW)
EURO 2	€ 21,00	€ 21,00 + € 1,00 (per ogni KW)
EURO 3	€ 19,11	€ 19,11 + € 0,88 (per ogni KW)

CLASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNUALE
RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 t.	Tassa fissa € 25,00
AUTOVEETURE ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 30,00
MOTOCICLI ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 20,00

Per le categorie di veicoli indicati nelle tabelle sopra riportate la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5-6). Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, il dato deve essere ricavato moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV) per 0,736.

#### ATTENZIONE:

- Per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006).
- Per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza superiore a KW 185, è dovuta una addizionale erariale ("Superbollo") nella misura di € 20 per ogni KW eccedente tale valore (Art. 15, D. L. 201/11 convertito in L. 214/11). L'addizionale è ridotta dopo 5, 10, 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla stessa data.

#### AUTOCARRI

Peso complessivo inferiore a 12 t.

PORTATA IN KG		TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE
OLTRE	FINO A	
0	400	€ 22,82
400	800	€ 31,95
800	1.000	€ 41,07
1.000	1.500	€ 54,77
1.500	2.000	€ 77,58
2.000	2.500	€ 100,40
2.500	3.000	€ 123,22
3.000	3.500	€ 146,04
3.500	4.000	€ 168,86
4.000	4.500	€ 191,68
4.500	5.000	€ 214,50
5.000	6.000	€ 237,32
6.000	7.000	€ 264,70
7.000	8.000	€ 292,08

Esclusi autocarri di cui Art.1,C.240, L. 296/2006

#### RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

NUMERO POSTI		TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE
DA	A	
1	15	€ 114,10
16	25	€ 171,14
26	40	€ 255,57
41	oltre	€ 427,17

#### AUTOCARRI

Peso complessivo pari o superiore a 12 t.

CLASSE	2 ASSI		3 ASSI		4 O PIU' ASSI		TASSA AUTOMOBILISTICA	
	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	ANNUALE	QUADRIMESTRALE
1	12 t.	15 t.	15 t.	19 t.	-	-	€ 299,55	€ 99,85
2	-	-	19 t.	21 t.	23 t.	25 t.	€ 333,63	€ 111,21
3	-	-	21 t.	23 t.	25 t.	27 t.	€ 368,23	€ 122,74
4	15 t.	-	-	-	-	-	€ 414,20	€ 138,07
5	-	-	23 t.	-	-	-	€ 471,53	€ 157,18
6	-	-	-	-	27 t.	29 t.	€ 528,85	€ 176,28
7	-	-	-	-	29 t.	-	€ 673,98	€ 224,66

Per autocarri con peso complessivo pari o superiore a 12 t. dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione la tassa è ridotta del 20%

Cilindrata fino a 125 cc.

CILINDRATA		TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE
OLTRE	FINO A	
50 cc.	125 cc.	€ 20,00

TARGHE PROVA

TIPO VEICOLO	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE
Autoveicoli e rimorchi	€ 210,00
Ciclomotori	€ 20,00
Motoveicoli	€ 32,00

Cilindrata oltre 125 cc. fino a 499 cc.

PORTATA IN KG		TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE
OLTRE	FINO A	
-	400	€ 21,73
400	800	€ 30,43
800	1.000	€ 39,12
1.000	1.500	€ 52,16
1.500	2.000	€ 73,89

Cilindrata pari o superiore a 500 cc.

PORTATA IN KG		TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE
OLTRE	FINO A	
-	400	€ 22,82
400	800	€ 31,95
800	1.000	€ 41,07
1.000	1.500	€ 54,77
1.500	2.000	€ 77,58

#### SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per i veicoli immatricolati fino al 31/12/2003 la tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo di 12 mesi ed il relativo pagamento deve essere effettuato nel mese successivo a quello di scadenza del versamento in corso di validità.
2. Per i veicoli che, a decorrere dal 01/01/2004 sono interessati da:
  - prima iscrizione
  - rientro da esenzione o sospensione
  - rientro in possesso
 il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione o si è verificato l'evento interruttorio dell'esenzione, con decorrenza dal mese dell'evento stesso e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi dovranno essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità di 12 mesi.
3. Per i veicoli interessati da variazioni tecniche o d'uso il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del versamento in corso di validità con decorrenza dallo stesso mese e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità 12 mesi.
4. La tassa automobilistica regionale può essere corrisposta trimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione, solo per le seguenti tipologie di veicoli:
  - veicoli adibiti ad uso di noleggio senza conducente
  - autocarri con massa pari o superiore a 12 tonnellate
  - autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della tassa aggiuntiva per la massa rimorchiabile.

Il pagamento della tassa di circolazione regionale deve essere effettuato anteriormente l'immissione del veicolo sulla pubblica strada con validità per l'anno solare di utilizzo (scadenza fissa dicembre).  
Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

#### ESENZIONI/RIDUZIONI

##### Esenzioni:

- 1) Il veicolo di proprietà di persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero di persona cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico.
- 2) Il veicolo di proprietà di persona disabile a cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non vedente, sordomuta assoluta o invalida pluriamputata ovvero di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico.
- 3) Il veicolo di proprietà di persona invalida per ridotte o impedite capacità motorie, o di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, il cui adattamento, in funzione della disabilità, risulti dalla carta di circolazione.  
L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.
- 4) Ai casi di esenzione previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
  - a) veicoli elettrici e veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
  - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
  - c) autoveicoli che effettuano, contemporaneamente, il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri;
  - d) autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
  - e) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico (di qualunque anno di immatricolazione) iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (esenzione dal pagamento di tutte le tasse automobilistiche regionali).
  - 5) Nel 2015 per i veicoli immatricolati come nuovi di fabbrica appartenenti alle categorie autovettura per trasporto privato di persone (cilindrata fino a 2.000 cc) e autocarro per trasporto cose (peso complessivo fino a 3,5 ton.) è concessa un'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica a condizione che l'intestatario abbia contestualmente consegnato ad un demolitore autorizzato un'autovettura o un autocarro di sua proprietà appartenenti alle classi di inquinamento ambientale euro 0 (se alimentati a benzina) o euro 0, 1, 2, 3 (se alimentati a gasolio), purché la tassa dovuta per tali veicoli nei 5 anni precedenti sia stata regolarmente versata.
  - 6) Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri (minicar) non è dovuto il pagamento della tassa di circolazione regionale.

##### Riduzioni:

La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:

- 1) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75%;
- 2) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40%;
- 3) autovetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 85 del CdS), riduzione del 50%;
- 4) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30%;
- 5) autoveicoli omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva ad idrogeno o con doppia alimentazione fin dall'omologazione o a seguito di installazione successiva di impianto (gas metano, GPL, idrogeno ed elettricità), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i KW eccedenti i 100).
- 6) Veicoli con alimentazione ibrida (benzina+elettr.; gasolio+elettr.) dotati di strumentazione per ricarica esterna immatricolati a partire dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2017, riduzione del 50% per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione.

#### TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

- Al sensi dell'articolo 43 della L. R. 10/2003 gli autoveicoli per trasporto di cose, intestati a residenti nella Regione Lombardia, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, nel caso in cui la stessa sia rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella riportata sotto.
- Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari
  - La tassa non è dovuta per i veicoli di cui alle tariffe 1 e 2 della tabella per i quali risulti, dalla carta di circolazione, annotato "inibizione al traino"
  - Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico
  - La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale
  - Nei casi in cui la tariffa dovuta per l'intero complesso (motrice + massa rimorchiabile) non raggiunga il minimo previsto dalla direttiva CEE, dovranno essere effettuati versamenti integrativi nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

TARIFFA	TIPO VEICOLO	TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE	
		ANNUALE	QUADRIMESTRALE
TARIFFA 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 267,00	€ 89,00
TARIFFA 2	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 585,00	€ 195,00
TARIFFA 3	Per trattori stradali:		
	a 2 assi	€ 585,00	€ 195,00
	a 3 assi	€ 825,00	€ 275,00

#### CONTATTI

CALL CENTER: numero verde 800.151.121  
PORTALE TRIBUTI: [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)  
E-MAIL: [prontobollo@regione.lombardia.it](mailto:prontobollo@regione.lombardia.it)

